

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n.12/6385/2014

OGGETTO: COMUNE DI PIOBESI TORINESE - VARIANTE PARZIALE N. 11 AL P.R.G.C. -
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare Variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Piobesi Torinese, con deliberazione del C.C. n. 3 del 28/01/2014, trasmesso alla Provincia in data 31/01/2014 (pervenuta il 31/01/2014) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. n. 06/2014)

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 3 del 28/01/2014 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 11 in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano vigente:

- in conformità con l'art. 18 del Regolamento Edilizio vengono ridefiniti il vano scala e il vano ascensore ai fini della determinazione della volumetria (lettera "m" dell'art. 7 delle N.T.A.);
- viene consentito l'uso delle tegole in laterizio con profilo ad "s" nella realizzazione di manufatti di copertura (lettera "b" dell'art. 11 delle N.T.A.);
- la dotazione minima per il parcheggio privato nel centro storico non potrà essere inferiore ad un posto auto per residenza (2.5 m x 5 m - lettera "h" dell'art. 11 delle N.T.A.);
- vengono definite le modalità per la realizzazione di lucernari a raso nel centro storico, richiamando gli indirizzi progettuali del Regolamento Edilizio (lettera "i" dell'art. 11 delle N.T.A.);
- la dotazione minima per il parcheggio privato nelle aree a capacità insediativa esaurita (aree RE) non potrà essere inferiore ad un posto auto per residenza (2.5 m x 5 m - lettera "g" dell'art. 13 delle N.T.A.);
- la distanza minima che le attrezzature ed impianti per l'allevamento zootecnico (suinicoli, avicoli o altri allevamenti inquinanti) devono rispettare dalle abitazioni di terzi, viene ridotta da 1.000 m a 400 m;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, la deliberazione C.C. 30 del 26/09/2013 di adozione della Variante:

- " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
- contiene un prospetti numerico che evidenzia "....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";
- ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., l'Amministrazione comunale ha deciso di sottoporre a Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. la Variante in oggetto;

constatato che nella deliberazione comunale **non** compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al secondo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Piobesi Torinese con deliberazione C.C. n. 3 del 28/01/2014, le seguenti osservazioni:
 - come emerge dagli Atti trasmessi le modifiche proposte, fatta eccezione l'integrazione di cui alla lettera "b" dell'art. 11 delle N.T.A. (attuata con la Variante in oggetto), sono state adottate due volte, con la deliberazione del C.C. n. 30 del 26/09/2013 e con la deliberazione del C.C. n. 3 del 28/01/2014; non potendo coesistere le misure di salvaguardia (all'art. 58 della Legge Regionale 56/77 e s.m.i..) sugli stessi oggetti Nomatici, si suggerisce, in fase d'approvazione del progetto definitivo, di revocare la deliberazione del C.C. n. 30 del 26/09/2013;

- a titolo di apporto collaborativo si ricorda che l'Atto di adozione della Variante in oggetto dovrebbe riportare fedelmente la puntuale elencazione delle condizioni per cui il progetto preliminare è classificato come Variante parziale (comma 5 dell'art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i.), dalla lettura della deliberazione trasmessa emergono delle citazioni incomplete (vedi punto a)) del testo della L.U.R.; si suggerisce di sopperire nella fase di approvazione del progetto definitivo a tali inesattezze;
 - nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al seconda comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;
 - preso atto che la Regione Piemonte non ha ancora pubblicato Circolari esplicative sugli aggiornamenti introdotti nella L.R. 56/77 e s.m.i. (L.R. 3/2013 e L.R. 17/2013), ed in particolare in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica, si suggerisce, di avviare la procedura della Verifica preventiva alla V.A.S. prima dell'adozione del progetto preliminare della Variante in oggetto, trasmettendo la Verifica di Assoggettabilità ai Soggetti con competenze ambientali e solo dopo il parere di non assoggettabilità dell'Organo Tecnico comunale, approvare il progetto definitivo della Variante in oggetto, fatto salvo che i Soggetti con competenza ambientale e l'Organo Tecnico comunale non chiedano integrazioni al progetto preliminare, precedentemente adottato;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Piobesi Torinese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 28/02/2014

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale